

ALLEGATO A) al N. Rep. 7416 e al N. Racc. 6251

"FONDAZIONE HISTORIE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SCOPI E ATTIVITA' DI IMPRESA DI INTERESSE GENERALE

ART. 1 - Denominazione

1) E' costituita, ai sensi del vigente Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE HISTORIE"

2) Con l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs 117/2017, acquista la denominazione "FONDAZIONE HISTORIE ETS".

3) La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni regolato dal Codice Civile.

4) La sede legale è fissata in Villafranca di Verona, all'indirizzo indicato nell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il mutamento della sede nello stesso Comune non comporta alcuna modifica dello Statuto.

5) La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi

1) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, dividere utili o avanzi di gestione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2) La Fondazione, con i suoi servizi, si prefigge esclusivamente lo scopo di solidarietà sociale e di perseguire il bene comune per elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione, favorendo la partecipazione, l'inclusione, lo sviluppo e la valorizzazione delle abilità personali e il potenziale di crescita del benessere in attuazione ai principi della Costituzione.

3) La Fondazione può avvalersi di volontari nei termini e alle condizioni previste dall'art 17 del D.lgs. 117/2017

4) Le attività sono svolte nei settori:

I - dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico per favorire alle persone, minori, adulti e anziani con disagio, con disabilità o con fragilità, comunque determinate, ed alle loro famiglie, il diritto ad essere felici e a vivere una vita bella e di qualità, secondo la mission "Le abilità sono un valore";

II - della tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e della promozione della cultura e dell'arte in ogni ambito con l'obiettivo di favorire il diritto di tutti a godere della bellezza in tutte le accezioni;

III - della tutela, promozione e dell'obbligo di tutti di impegnarsi nella tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali con l'obiettivo di valorizzare ogni prassi o metodo ritenuti dalla scienza idonei ad assicurare la salute dell'uomo e dell'ambiente.

5) In questa prospettiva, la Fondazione intende contribuire, attraverso il metodo di fare assieme alla costante crescita della comunità valorizzando le opportunità con processi innovativi e la messa a disposizione di operatori qualificati.

ART. 3 - Finalità

1) Per la realizzazione delle finalità indicate nel precedente art. 2, la Fondazione ha

per oggetto le attività stabilite alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m), p), q), t), v), w), z) dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

2) Come oggetto sociale prevalente la Fondazione si occupa della promozione e gestione di:

a) servizi socio-sanitari e educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari che promuovano l'autonomia e l'indipendenza delle persone e il sostegno delle famiglie;

b) laboratori didattici per la formazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo;

c) attività ed eventi culturali/sportivi/ricreativi per valorizzare il patrimonio culturale e turistico del territorio e promuovere la socialità;

d) attività diurna e residenziale per persone anziane offrendo servizi che mirano a un invecchiamento attivo e a promuovere il mantenimento delle capacità cognitive e ogni forma di autonomia;

e) attività diurne e residenziali per persone in temporanea situazione di marginalità sociale comunque derivata;

f) attività educative rivolte a giovani anche in abbandono scolastico per promuovere l'interesse alla cultura e all'arte nei diversi ambiti e coinvolgerli in un processo evolutivo di crescita sociale;

g) attività educative, di ricerca e di gestione di servizi che promuovano la tutela dell'ambiente in ogni sua forma anche con il recupero di aree o ambiti o metodi utili alla salvaguardia di ogni specie.

3) Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nonché di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 117/2017.

4) La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, nonché partecipare ad altri soggetti giuridici non lucrativi ovvero lucrativi, purché perseguano scopi di interesse generale.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 4 - Patrimonio

1) Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo e, successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, è destinata ad incremento del patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti pubblici territoriali, da altri enti e/o organismi pubblici o da società a partecipazione pubblica.

2) Il fondo di dotazione s'intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art 22 del D.lgs. 117/2017

3) Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari

e allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3, comma 1 del presente Statuto.

4) Ai sensi dell'art 10 del D.lgs 117/2017, la Fondazione può costituire dei patrimoni destinati a specifici affari o attività.

ART. 5 - Risorse economiche

1) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- entrate e ricavi derivanti dalle attività svolte;
- donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, compresi i lasciti, donazioni e legati finalizzati alla costituzione di trust per il "durante/dopo di noi";
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati comunque acquisiti.

2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

ART. 6 - Esercizio finanziario

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2) Entro il 30 aprile verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale, previa presentazione all'Organo di Controllo. In caso di sopravvenute e impreviste difficoltà, da indicare nella relazione che accompagna il bilancio, il termine potrà essere prorogato di due mesi.

3) Entro il 15 dicembre sarà dallo stesso Consiglio di Indirizzo adottato il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

4) Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e eventualmente dal bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi di cui agli artt. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

5) Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art 14 del D.lgs 117/2017.

6) Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato e i relativi allegati dovranno essere depositati nei modi di legge.

7) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali destinati ad incremento o al miglioramento dell'attività statutaria e di quelle ad essa connessa o con l'accantonamento ad uno specifico fondo di riserva.

8) E' vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO III

MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE. CONVOCAZIONE, QUORUM E FUNZIONAMENTO

ART. 7 - Membri

I membri della Fondazione sono:

- Soci Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori.

ART. 8 - Soci Fondatori

1) Sono Soci Fondatori i quattro soggetti privati che hanno avviato e realizzato il progetto della Fondazione Historie.

2) È loro diritto nominare in loro sostituzione altra persona di fiducia che acquisterà la posizione di Socio Fondatore.

3) La nomina deve essere comunicata alla Fondazione con pec o atto scritto.

4) In caso venisse a mancare un Socio Fondatore senza la nomina di un suo sostituto, i Soci Fondatori presenti provvederanno all'integrazione.

ART. 9 - Soci Partecipanti Sostenitori

1) Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi sede anche all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante una attività, il conferimento di capitali o l'attribuzione in proprietà, in comodato o in uso di beni mobili o immobili nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

2) I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3) La qualifica di Partecipante Sostenitori dura per il periodo per il quale permane il contributo professionale o il conferimento dei beni mobili o immobili che ha determinato l'attribuzione della relativa qualifica.

ART. 10 - Ammissione e iscrizione

1) La qualifica di Partecipanti Sostenitori si acquisisce previa domanda inviata per pec o atto scritto, con l'indicazione dell'attività, del capitale o del bene che è portato alla Fondazione, nonché la durata dell'impegno.

2) L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera inappellabile.

3) I soci saranno iscritti in un Libro Soci con l'indicazione della qualifica.

ART. 11 - Esclusione e recesso

1) I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

2) I Partecipanti Sostenitori possono essere esclusi con delibera del Consiglio di Indirizzo a seguito di accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti offerti nella domanda e previsti nell'ammissione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le attività della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- mancata partecipazione alle attività e venuta meno della contribuzione offerta nella domanda e prevista nell'ammissione.

3) L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo e contro la delibera il socio può proporre opposizione avanti il Tribunale di Verona nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

4) I Partecipanti Sostenitori possono recedere, in ogni momento, dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

5) I diritti inerenti allo status di Socio Fondatore o di Partecipante Sostenitore non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

ART. 12 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo

ART. 13 - Consiglio di Indirizzo

- 1) Il Consiglio di Indirizzo è composto da tutti i membri della Fondazione.
- 2) Il Consiglio di Indirizzo provvede a:
 - deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - stabilire le linee generali dell'attività di interesse generale della Fondazione come indicate nell'art. 3 dello Statuto ed i relativi programmi;
 - approvare il bilancio di previsione, consuntivo e sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - fissare i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Sostenitore;
 - nominare il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - nominare l'Organo di Controllo;
 - determinare il compenso dell'Organo di Controllo;
 - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e promuovere eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
 - adottare i regolamenti interni;
 - proporre l'estinzione, la fusione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 - Convocazione e quorum

- 1) Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, senza obbligo di forma purché con mezzi idonei (mail, sms, telefono) e che permettano di tenere traccia della convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche senza il rispetto dei termini di preavviso.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della prima convocazione e, qualora prevista, della seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno a un giorno di distanza dalla prima.
- 3) Il quorum costitutivo e deliberativo è determinato secondo il metodo del voto ponderato con le seguenti regole: sessanta per cento dei punti voto è attribuito ai membri Soci Fondatori con suddivisione in parti uguali tra i presenti; i restanti quaranta punti voto per cento sono suddivisi in parti uguali tra gli altri membri presenti.
- 4) Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati.
- 5) L'intervento all'assemblea del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 6) Il Consiglio delibera a maggioranza dei due terzi dei punti voto, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.
- 7) Le delibere relative alle modifiche statutarie e all'estinzione della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di tre quarti dei punti voto come indicato al precedente punto 3).
- 8) Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta da un Socio Fondatore.
- 9) Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato ad inizio di ciascuna adunanza.

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di Indirizzo, dei quali almeno due Soci Fondatori. L'assunzione della carica di amministratore della Fondazione, come previsto dall'art. 26 del D.lgs 117/2017, richiede il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
- 3) La carica di Consigliere è gratuita; è riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate come previsto per i volontari dall'art 17 del D.lgs 117/2017.
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e sono riconfermabili.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in via telematica, presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica, e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza.
- 7) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri che dureranno in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, che provvederà alla nomina.
- 8) Per una maggiore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
- 9) L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato senza il rispetto dei termini di preavviso.
- 10) L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

ART. 16 - Presidente

- 1) Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, potendo nominare avvocati.
- 2) Il Presidente della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.
- 3) Il Presidente resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 4) Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 5) Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.
- 6) In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17 - Comitato per la gestione di trust

- 1) La Fondazione per meglio assolvere ai suoi fini istituzionali in particolare salvaguardare e accrescere il patrimonio di persone con disabilità, fragilità o assistite e garantire loro un livello di benessere duraturo, può ricevere beni mobili e immobili da gestire come trustee.
- 2) Il governo del trust comprende il controllo del piano personale che sostiene il singolo trust e la gestione del patrimonio al fine di assicurare la sua consistenza e desti-

nazione.

3) La gestione del trust sarà fatta con il coinvolgimento del disponente o in sua mancanza del Guardiano e prevede alla fine di ogni anno la chiusura con l'approvazione di un bilancio formato dalle poste in entrata e uscita e accompagnato da una relazione sull'andamento del progetto di vita.

4) Per assicurare trasparenza nella gestione, in ipotesi di gestione di più trust, è istituito un Comitato dei disponenti o loro rappresentanti o dai guardiani con funzioni consultive, di indirizzo e di controllo della gestione dei patrimoni e delle finalità dei trust. Il Comitato ha sede e si riunisce presso la sede legale della Fondazione. Il Comitato tiene il Libro delle Adunanze dove devono essere trascritti i verbali delle riunioni.

ART. 18 - Organo di controllo

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, d. lgs. n. 117/2017, la vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo interno, anche monocratico, nominato dal Consiglio di Indirizzo.

2) All'Organo di Controllo potrà essere richiesta la revisione legale nell'ipotesi prevista dall'art. 31 del Dlgs 117/2017.

3) L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

4) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

5) All'Organo di Controllo spetta un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina.

ART. 19 - Libri sociali

Ai sensi dell'art 15 D.lgs 117/2017 la Fondazione deve tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, dove sono da trascrivere anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

TITOLO IV

ESTINZIONE E NORME DI RINVIO

ART. 20 - Estinzione

1) La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile.

2) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto come previsto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.

3) Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, si indicano quali Enti del Terzo Settore beneficiari per la devoluzione del patrimonio residuo le Cooperative sociali aderenti alla Fondazione.

ART. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni, al D.lgs. n. 117/2017 e alla normativa di riferimento rispetto la natura dell'ente e l'attività svolta.

f.to Martina Venturi

f.to Giovanni Calvelli L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Verona, cinque novembre duemilaventiquattro.

F.to digitalmente Giovanni Calvelli